

COMUNE DI VIAREGGIO

(Provincia di Lucca)

Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti

(Tariffa Igiene Ambientale – T.I.A.)

approvato con delibera Consiglio Comunale: n. 11 del 14.3.2006 e
n. 18 del 30.3.2006

modificato con delibere n. 24/2007, n. 72/2008 e n. 23/2009

modificato con delibera Consiglio Comunale n. 15/2010

modificato con delibera Consiglio Comunale n. 37/2011

INDICE

TITOLO I - Principi generali

- Art.1. Oggetto del regolamento
- Art.2. Istituzione della tariffa
- Art.3. Decorrenza e termine di applicazione della tariffa

TITOLO II - La tariffa

- Art.4. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- Art.5. Piano finanziario
- Art.6 Costo e gestione del servizio
- Art.7 Determinazione della tariffa
- Art.8 Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale
- Art.9 Articolazione della tariffa per fasce di utenza
- Art.10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art.11 Calcolo della tariffa per utenze non domestiche
- Art.12. Soggetti obbligati
- Art.13. Soggetti passivi per ipotesi speciali
- Art.14. Determinazione del numero degli occupanti
- Art.15 Utenze domestiche non residenti
- Art.16 Locali ed aree soggette a tariffa
- Art.17 Locali, aree e superfici esclusi
- Art.18 Modalità per la determinazione della superficie
- Art.19 Tariffa giornaliera
- Art.20 Utenze non stabilmente attive
- Art.21 Procedure di accertamento
- Art.22 Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio
- Art.23 Particolari riduzioni e agevolazioni soggettive
- Art.24 Esenzioni ed agevolazioni a favore di categorie sociali

TITOLO III - Accertamenti e riscossione

- Art.25 Comunicazione di inizio di occupazione o conduzione di locali o superfici
- Art.26 Comunicazione di variazione
- Art.27 Comunicazione di cessazione
- Art.28 Disposizioni generali sulle comunicazioni
- Art.29 Attività di accertamento e liquidazione
- Art.30 Accertamenti d'ufficio
- Art.31 Convenzioni per la individuazione delle utenze
- Art.32 Accertamenti incrociati
- Art.33 Titolarità della riscossione
- Art.34 Sanzioni
- Art.35 Rimborsi
- Art.36 Rateizzazioni e sospensioni
- Art.37 Termini di prescrizione
- Art.38 Recupero oneroso

TITOLO IV - Disposizioni finali

- Art.39 Norme di rinvio
- Art.40 Affidamento a terzi
- Art.41 Entrata in vigore

TITOLO I

Principi generali

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili in base a quanto previsto dall'art. 49 D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'applicazione della Tariffa, nonché le misure delle penalità applicabili nei casi di inadempienza.

Art.2 Istituzione della tariffa

La Tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel territorio del Comune di Viareggio, come disposto dal comma 1 bis e 2 dell'art. 49 del D.Lgs n.22/97 e determinata in base alla Tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/1999 e successive variazioni ed integrazioni.

La Tariffa è applicata a partire dal 1° gennaio 2006 dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 507/1993 e successive variazioni ed integrazioni.

Art.3 Decorrenza e termine di applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno da diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte servite. Nel caso in cui sia accertato che l'utenza risulti già iscritta ad un nuovo soggetto, la cessazione avrà efficacia dal mese successivo alla data di inizio indicata dal nuovo soggetto passivo. Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni ovvero per variazione del nucleo familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere, che devono essere dichiarate entro il termine di giorni 60 dal loro verificarsi.
3. Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio da parte del gestore della tariffa ed i relativi conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.

TITOLO II

La tariffa

Art.4 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono disciplinati nel regolamento comunale di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art.5 Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n° 22 del 5/2/1997, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del suddetto Decreto, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n° 158.

Art. 6 Costo e gestione del servizio

L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilati nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della relativa convenzione.

Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio per l'anno successivo.

Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 7 Determinazione della tariffa

1. Il competente organo dell'Amministrazione Comunale, e successivamente dall'ATO allorché operativo, ai sensi del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile, sulla base del piano finanziario redatto dall'ente gestore. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.

2. In caso di mancata adozione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate quelle in vigore.

3. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

Art. 8 Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

Il tributo ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale, previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 comma 17 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22.

Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato dal Comune all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque di comune accordo.

Art. 9 Articolazione della tariffa per fasce di utenza

1. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.

3. All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti sulla scorta degli indici allegati al DPR 27.04.1998 n.158.

4. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerale esistenti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta distintamente per la parte adibita ad abitazione e per quella adibita all'attività svolta, per ciascuna delle quali si applicano i relativi criteri di determinazione.

6. Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.

Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.

3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra, si applicano i coefficienti K_a e K_b indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

4. La tariffa viene riferita all'unità immobiliare catastale.

Art.11 Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del Dpr 158/99

3. Per la parte variabile della tariffa si procede con riferimento alle tabelle contenute nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per gli stabilimenti balneari in deroga a quanto previsto dal precedente comma 4), essendo locali ed aree dove si svolgono due o più attività aventi una diversa attitudine alla produzione dei rifiuti, si applicano le specifiche tariffe previste per ciascuna attività;

6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, classificabili in distinte categorie ed in possesso ciascuna di una propria e specifica autorizzazione o licenza commerciale, sono applicate le relative tariffe.

7. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

8. Nel caso una associazione ritenga che ad una particolare categoria siano stati applicati dei coefficienti per il calcolo della tariffa più alti rispetto alla effettiva produzione di rifiuto, tenuto conto anche dell'apporto della stessa alla raccolta differenziata, può richiedere una revisione della tariffa a condizione che almeno il 10% degli appartenenti a questa categoria si sottopongano ad una attenta verifica da parte dell'ente gestore del servizio per un periodo non inferiore a tre mesi, da definirsi attraverso apposite convenzioni concordate precedentemente.

Art.12 Soggetti obbligati

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi, detenga oppure conduca i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.

L'obbligazione relativa agli adempimenti previsti ed al pagamento sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque tra chi usa in comune i locali e le aree. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

2. In mancanza della dichiarazione da parte dell'utente la tariffa è applicata, fermo restando il

vincolo di solidarietà tra gli occupanti, per le utenze domestiche, nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica del Comune di Viareggio, ovvero, in mancanza, nei confronti del proprietario o di chiunque vanti sul bene un diritto reale od obbligazionario. In mancanza della comunicazione della cessazione da parte dell'utente nei termini previsti dall'articolo 27, per le utenze non domestiche, la tariffa è applicata con vincolo di solidarietà anche nei confronti del proprietario o di chiunque vanti un diritto reale sul bene oggetto di tassazione.

3. Per i titolari gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto, o in caso di subaffitto dal primo affittuario se il contratto di affitto è di durata inferiore o pari all'anno.

4. Per le utenze non domestiche la tariffa è applicata nei confronti del titolare dell'attività di impresa, associazione, società, o studio.

Art.13 Soggetti passivi per ipotesi speciali

1. Parti comuni di abitazioni condominiali. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art.1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.

2. Multiproprietà. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

3. Centri Commerciali. Per le parti a comune dei centri commerciali Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Art.14 Determinazione del numero degli occupanti

1. Il numero degli occupanti sul quale calcolare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1 gennaio di ogni anno. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori del Comune. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione ha effetto, ai sensi dell'art. 3 comma 2, dal giorno della sua comunicazione ufficio competente e per il periodo di validità della stessa. Altra deroga si applica nel caso di residente per il quale viene richiesta l'attivazione della procedura di cancellazione dall'anagrafe, la variazione ha effetto dal giorno della richiesta stessa salvo il recupero nel caso in cui il procedimento di cancellazione non abbia buon fine.

2. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Qualora un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione e non vi risiedano altri soggetti, a detta abitazione si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive rapportata a nucleo unipersonale

4. Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica le variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari ed, inizialmente, entro un mese dalla applicazione del presente Regolamento, la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche.

5. Per le utenze sorte successivamente al 1 gennaio di ogni anno il numero dei componenti e' dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art. 15 Utenze domestiche non residenti

1. Per i nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del Comune di Viareggio, per l'applicazione della tariffa il numero dei componenti è determinato d'ufficio in ragione di un componente per i primi 25 metri quadrati di superficie o frazione ed aggiungendo un componente ogni ulteriori 15 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente l'ultimo scaglione di 15 metri quadrati è arrotondata per difetto allo scaglione inferiore, se essa non supera gli 8 metri quadrati, ovvero per eccesso allo scaglione superiore, se supera quest'ultima misura.

2. Alle abitazioni detenute da residenti, ma tenute a disposizione sfitte ovvero aggiuntive all'abitazione principale dello stesso intestatario, sarà applicata la tariffa corrispondente all'utenza domestica di cui al comma precedente;

3. Nel caso di residenti soggetti alla tariffazione per due o più abitazioni distintamente accatastate, si collegherà al nucleo familiare la sola abitazione che sconta la detrazione ICI per abitazione principale; per l'altra o le altre abitazioni sarà applicata la tariffa "non residenti o abitazione a disposizione". Alle eventuali pertinenze all'abitazione principale, come

individuata all'art. 2 del regolamento ICI, verrà applicata la stessa tariffa dell'abitazione principale. Gli stessi principi si applicano nei casi di locazione.

4. Nel caso di fabbricati classati nella categoria C6 e che non siano considerati pertinenze dell'abitazione principale ed effettivamente utilizzate come garage si applica la tariffa della categoria 6 "autorimesse e magazzini senza vendita";

Art. 16 Locali ed aree soggette a tariffa

1. Sono soggette alla tariffa le seguenti superfici dei locali ed aree scoperte, coinvolte nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:
a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, nonché quelli ubicati nel sottosuolo, chiusi da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 18;

b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) il vano scala;

d) le aree coperte anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;

e) le aree scoperte utilizzate dalle utenze non domestiche per l'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, gli stabilimenti balneari, le aree portuali, i cimiteri, i parcheggi a pagamento, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, ecc.

f) I locali ad uso esclusivo del Comune nell'ambito della sua attività istituzionale.

g) le serre adibite ad attività commerciale, di deposito e mostra nonché le serre nelle quali l'attività di floricoltura e/o orticoltura avvenga con modalità diverse da quelle della coltivazione diretta su terreno agricolo.

h) I locali dove gli esercenti l'attività agricola svolgono l'attività di lavorazione del prodotto, rimanendo escluse le superfici dove vengono prodotti i rifiuti speciali.

La misura delle superfici sopra indicate è calcolata secondo i criteri del successivo art. 18

Art.17 Locali, aree e superfici escluse

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97, comma 2, lettera g). "

2. Non sono soggetti a tariffa quei locali e le aree scoperte in cui, secondo la comune esperienza, non vi è produzione di rifiuti o comunque non in maniera apprezzabile, sia per loro natura che per l'uso a cui sono stabilmente destinati."

3. Ai sensi dei comma precedenti, sono pertanto escluse dal computo della tariffa i seguenti locali ed aree:

a) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo, ufficio, biblioteca, archivio e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati;

b) le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline;

c) i fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'allevamento;

d) le serre e i locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per il ricovero del bestiame, la custodia degli attrezzi, l'essiccazione o la stagionatura (non la lavorazione) e la conservazione dei prodotti, purché tali locali non siano aperti ai non addetti ai lavori, utilizzati per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti, o adibiti a vendita anche saltuaria o stagionale, ad esclusione dei locali di cui alla lettera h) dell'art. 16;

e) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere (ad eccezione dei banchi frigo), silos e similari, a condizione in cui di regola non si abbia presenza umana;

f) le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o non utilizzate ed escluse dall'uso con recinzione visibile;

g) le aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti o clienti, le aree adibite al transito dei veicoli; la viabilità interna ai complessi commerciali o produttivi visibilmente delimitata per obblighi inerenti la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;

h) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti

solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionale;

i) balconi e terrazze che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tariffa;

j) le aree scoperte adibite a verde o costituenti accessorio o pertinenze di locali assoggettabili a tariffa;

k) le case sprovviste di mobili per tutto il periodo dell'anno e sprovviste di contratti attivi ai servizi pubblici a rete. L'esclusione decorre dal mese solare successivo alla presentazione della richiesta di esonero previa verifica dell'ufficio. Annualmente l'ente dovrà controllare la persistenza di tale situazione. Per il periodo intercorrente dalla cessazione delle utenze al momento della richiesta verrà applicata la sola parte fissa della tariffa.

l) i locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a m. 1,50;

m) fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato;

n) i sottotetti, se adibiti a solo deposito, limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a mt 1,50;

o) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

p) le parti comuni del condominio, ex art. 1117 C.C., non utilizzate in esclusiva;

q) sono esclusi i magazzini utilizzati dall'attività peschiera per il solo ricovero attrezzi.

Art.18 Modalità per la determinazione della superficie

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

2. La superficie complessiva è arrotondata per difetto o per eccesso al mq a seconda che la frazione sia inferiore o superiore al mezzo metro quadrato.

3. Il calcolo della superficie utilizzata, individuata con i criteri di cui ai precedenti artt. 16 e 17, avviene secondo i seguenti criteri:

φ va conteggiata per intero la superficie complessiva, ivi compresa quella dei locali accessori quali bagni, corridoi, ripostigli, cantine, soffitte, box, vani scale e simili; la superficie del vano scala è calcolata, una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli;

φ la superficie va considerata comunque al netto dei muri e delle pareti divisorie;

4. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.

5. La superficie da calcolare per le utenze domestiche è solamente quella dei locali, con esclusione di quella delle eventuali aree scoperte pertinenziali o accessorie (come, ad esempio, cortili, giardini, terrazzi e balconi scoperti, ecc.).

6. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'ottanta per cento della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/1998. Nei casi in cui le superfici dichiarate o accertate risultino inferiori a quanto sopra, l'ufficio provvederà a modificare direttamente le superfici con la contemporanea comunicazione al contribuente.

7. La tariffa viene commisurata allo specchio acqueo dato in concessione sia reale che virtuale ovvero allo specchio acqueo materialmente utilizzato pur avendo la concessione di colonnine, gavitelli o catenarie, per le unità nautiche autorizzate ad ormeggiare nel porto di Viareggio sia presso banchine prive di servizi, sia presso banchine dotate di colonnine per l'erogazione di energia elettrica ed acqua potabile in concessione demaniale marittima a terzi (concessionari solo di colonnine) la tariffa è dovuta in ragione della lunghezza delle unità navali

Art.19 Tariffa giornaliera

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico, o gravate di servitù di pubblico passaggio, occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.

2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria annuale corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio

o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 70% per cento.

5. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi non inferiori alla durata di 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se non ricorrenti.

6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP la tariffa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale.

In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

8. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della fattura risulti inferiore a Euro 10,33 iva inclusa.

10. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi attività di intrattenimento (giostre e simili), o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico preventivo presentato dal gestore del servizio di Igiene ambientale al promotore della/e manifestazione/ e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto preventivo, che non potrà essere inferiore a quanto si otterrebbe applicando la tariffa giornaliera prevista. La riscossione viene effettuata dalla Viareggio Patrimonio srl contestualmente al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio comunale.

11. Il rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti è subordinata alla stipulazione del contratto in questione.

Art.20 Utenze non stabilmente attive

1. Per utenze non stabilmente attive, previste dall'art. 7 comma 3 D.P.R. 27.4.1999 n° 158, si intendono le seguenti:

- le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del Comune o in diverso Comune o all'Estero;
- le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. Per le utenze domestiche come sopra individuate, la tariffa è calcolata in base a quanto stabilito dal precedente art.15.

3. Per le utenze non domestiche la tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso a giorni.

Art.21 Procedure di accertamento

1. L'iscrizione nei ruoli della Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa, nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani. Analoga presunzione vale anche per le riduzioni previste all'art.

2. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa alle superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

a) con procedimento d'ufficio da parte del gestore di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

- ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di

servizio, ecc.);

- specificazione dell'attività svolta;
- articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
- superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
- superfici aziendali complessive;

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiva, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate al Comune, unitamente alla sopra citata documentazione.

Art.22 Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito.
2. Per le utenze ubicate esternamente all'area di raccolta permane l'obbligo del conferimento nei contenitori posizionati nel territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione.
3. Non si considerano ubicate all'esterno dell'area di raccolta le abitazioni, comprese quelle coloniche, e i fabbricati in genere, quando la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato è situata nella zona in cui è attivato il servizio.
4. Nel caso in cui la distanza del cassonetto o del punto di conferimento disti oltre 500 metri dal confine della proprietà includente i locali o l'area ove vengono prodotti i rifiuti, la tariffa è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile del 40%.
5. Nel caso in cui il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi, compete agli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa pari ad 1/12 per ogni periodo di 30 giorni interi e continuativi.

Art.23 Particolari riduzioni e agevolazioni soggettive

1. E' riconosciuta una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche e non domestiche che provvedono alla selezione dei rifiuti in funzione del compostaggio domestico.
2. La tariffa, per la sola parte variabile, viene ridotta di un importo pari al 15% per le utenze domestiche situate nelle zone dove viene effettuato il servizio generalizzato di raccolta differenziata "porta a porta". Tale riduzione è subordinata all'utilizzazione degli appositi strumenti concessi in comodato dall'ente gestore. Inoltre la riduzione viene ad essere esclusa qualora il gestore del servizio, con apposita relazione motivata, rilevi che l'utente non effettui stabilmente la raccolta differenziata. Nelle zone della città in cui il servizio viene istituito dopo l'approvazione della delibera tariffaria, la riduzione verrà applicata a partire dall'anno successivo.
3. Alle utenze domestiche non residenti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 15 del presente regolamento viene concessa una riduzione del 10% relativamente alla sola parte variabile della tariffa.
La riduzione si applica dietro istanza del contribuente con la quale lo stesso autocertifica che l'abitazione è utilizzata esclusivamente dal proprietario o conduttore per un periodo non superiore ai sei mesi (180 gg) e non è concessa in locazione o in comodato.
4. Per le utenze non domestiche che, con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti, è prevista una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa, dietro presentazione di idonea documentazione da parte dell'interessato che sarà opportunamente valutata dall'Ente gestore.
Analogha riduzione è prevista per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti non

pericolosi assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati ovvero avvalendosi del gestore del servizio pubblico previa apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero secondo le percentuali di seguito indicate:

Percentuale di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero/riutilizzati:

fino al 10% nessuna riduzione

dal 10,01% al 30% riduzione del 20%

dal 30,01% al 50% riduzione del 30%

dal 50,01% al 70% riduzione del 40%

oltre il 70,01% riduzione del 50%

Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari, avviati al recupero.

Al fine dell'applicazione della riduzione, gli interessati sono tenuti a produrre alla Viareggio Patrimonio srl entro il 28 febbraio (termine ultimo per poter beneficiare della riduzione) una autocertificazione con allegato il Modulo unico di denuncia ovvero gli appositi formulari di identificazione dei rifiuti attestante la quantità totale di rifiuti assimilati prodotti avviati al recupero/riutilizzati nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto destinatario al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Tale dichiarazione non è dovuta nel caso di conferimento all'ente gestore previa apposita convenzione; in questo caso faranno fede i dati qualitativi e quantitativi in possesso dell'ente gestore.

5. Per i locali adibiti a rimesse agricole e simili destinati alla lavorazione ortoflorovivaistica, ove si producano rifiuti al cui smaltimento provvede direttamente il produttore, la superficie utile per il calcolo della tariffa si determina applicando la riduzione dell'50,00% alla superficie dei locali.

6. La determinazione della superficie soggetta a tariffa, relativamente alla sola parte variabile, per le attività sotto indicate, avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tariffa su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali

ATTIVITA' RIDUZIONE SUPERFICIE

Falegnamerie 20%

Autocarrozzerie 40%

Autofficine per riparazioni veicoli 40%

Gommisti 40%

Autofficine di elettrauto 40%

Distributori di carburante 40%

Rosticcerie 5%

Lavanderie 10%

Verniciatura 40%

Galvanotecnici 40%

Fonderie 40%

Cantieri navali 40%

Rimessaggio imbarcazioni con attività di manutenzione 20%

Laboratori analisi mediche 15%

Ambulatori dentistici, radiologici ed odontotecnici 25%

Laboratori fotografici ed eliografici 10%

Pescherie 20%

Pollerie 10%

Macellerie 10%

carristi del carnevale 40%

Gli utenti, al fine di beneficiare su tali aree della riduzione della parte variabile della tariffa, devono autocertificare al Comune che nelle superficie come sopra individuate si formano contestualmente rifiuti urbani e/o speciali assimilati e rifiuti diversi da quelli urbani e/o speciali assimilati. L'autocertificazione potrà essere presentata in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità al precedente art. 3

Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata.

8. Per le seguenti utenze non domestiche la superficie utile ai fini dell'applicazione della tariffa è determinata sottraendo le percentuali a fianco indicate:

Superfici scoperte dei chioschi pinete di levante e ponente 20%

Tribune impianti sportivi 60%

Parcheggi 50%

9. La tariffa ordinaria viene ridotta del 33% nel caso di aree e locali utilizzate da utenze non domestiche che di fatto sono destinati ad uso stagionale anche se la licenza o l'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività ha carattere annuale. Come tali sono considerati quei locali e quelle aree che restano aperti, sia al pubblico che per i gestori o proprietari solo per un periodo continuativo minore o uguale a sei mesi.

10. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

11. La tariffa, per la sola parte variabile, viene ridotta di un importo pari al 15% per i campeggi e per gli stabilimenti balneari che effettuano la raccolta differenziata. Tale riduzione è subordinata all'utilizzazione degli appositi strumenti concessi in comodato dall'ente gestore e verrà concessa a consuntivo. Inoltre la riduzione viene ad essere esclusa qualora il gestore del servizio, con apposita relazione motivata, rilevi che i soggetti in questione non effettuino stabilmente la raccolta differenziata.

12. Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (ed esemplificatamente: ristoranti, bar, ecc.) è prevista una riduzione nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa che verrà concessa a consuntivo. Tale riduzione viene ad essere esclusa qualora il gestore del servizio, con apposita relazione motivata, rilevi che l'utente non effettui stabilmente la raccolta differenziata.

Per le attività di ortofrutta viene applicata la riduzione del 30%

13. Nei casi di lavori pubblici che abbiano durata ultra annuale e che per la loro specificità possano recare danni consistenti alle attività economiche poste nelle immediate vicinanze degli stessi, il dirigente del settore competente, con proprio atto può riconoscere, a consuntivo, una riduzione della parte variabile della tariffa in base ai minori ricavi registrati dall'attività, in relazione ai ricavi dell'anno precedente/i, in conseguenza dei lavori. Le ditte interessate dovranno presentare domanda entro il 31/12 di ogni anno e a questa dovrà essere allegata la documentazione attestante che la specificità dei lavori pubblici ha determinato minori introiti.

14. Per le unità immobiliari, sia utenze domestiche che non, che risultino allacciate ai servizi di rete ma prive di consumi e completamente libere da mobili e suppellettili o nel caso sia riscontrabile, con data certa, l'esistenza del diritto alla riduzione mediante atti dell'autorità pubblica che attestino l'esistenza delle condizioni previste dietro richiesta del contribuente, dopo opportuno accertamento da parte dell'Ente e con decorrenza da tale richiesta, verrà applicata la sola parte fissa della tariffa.

Annualmente l'Ente dovrà controllare la persistenza di tale situazione.

Art.24 Esenzioni ed agevolazioni a favore di categorie sociali

Il Comune può determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale.

Sono inoltre esonerati dalla tariffa i locali utilizzati da enti ONLUS non cooperative destinati prevalentemente a servizi sociali ove si svolgono attività prive di convenzioni o di entrate non compensative di tutti i costi.

Il legale rappresentante dell'Ente dovrà autocertificare l'esistenza delle condizioni suddette presentando domanda di esenzione.

L'autocertificazione potrà essere presentata in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità al precedente art. 3, per il solo anno 2007 la domanda potrà essere presentata entro il 60° giorno successivo all'esecutività del provvedimento relativo alle modifiche del regolamento TIA.

Il servizio sociale del Comune dovrà esprimere parere in merito.

Il relativo costo verrà posto a carico del bilancio comunale.

Una volta riconosciuta l'esenzione questa perdura fino a quando non cambiano le condizioni previste. E' fatto obbligo al legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, di dichiarare le modifiche apportate.

TITOLO III Accertamenti e riscossione

Art.25 Comunicazione di inizio di occupazione, detenzione o conduzione di locali o superfici

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa comunicazione entro 60 giorni dall'inizio della conduzione/detenzione o occupazione, al Comune su apposito modulo da questi posto a

disposizione. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

Per le utenze domestiche:

1. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.
2. Numero effettivo degli occupanti;
3. Ubicazione, superficie, destinazione dei locali;
4. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo.
5. Data di inizio dell'occupazione.
6. Estremi catastali
7. Sottoscrizione con firma leggibile.

Per le utenze non domestiche:

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1-3-4-5-6-7 ed inoltre:

8. Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.
10. Partita IVA
11. Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Rappresentante legale
12. Oggetto sociale e sede legale (per le persone giuridiche)

Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi l'utente è tenuto a presentare una unica comunicazione.

Le comunicazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto gestore, così come per i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una comunicazione od un accertamento in rettifica;

La denuncia può essere anticipata telefonicamente, in questo caso l'ufficio provvede successivamente ad inviare per posta il modello compilato che dovrà essere restituito dall'utente con la propria sottoscrizione allegando copia di un valido documento di riconoscimento.

Il comune, nei casi in cui sia in possesso di dati certi e incontrovertibili della detenzione/occupazione/conduzione dei fabbricati ed aree soggette a tassazione (quali ad esempio dichiarazione icip, richiesta allaccio a servizi di rete, cessazione da parte del precedente utilizzatore ecc., può, tramite comunicazione da inviarsi per raccomandata, iscrivere direttamente il soggetto. L'iscrizione terrà conto della planimetria catastale e del tipo di utilizzo.

La comunicazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la legge 31.12.1996n.675 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso la denuncia di inizio di occupazione, detenzione o conduzione di locali o superfici sia presentata in ritardo si applicano gli interessi nella stessa misura indicata per i tributi comunali di cui all'articolo 27 del regolamento generale delle entrate.

Art.26 Comunicazione di variazione

Entro 60 giorni dal variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo della tariffa, i soggetti obbligati devono effettuare una comunicazione di variazione. La denuncia può essere anticipata telefonicamente, in questo caso l'ufficio provvede successivamente ad inviare per posta il modello compilato che dovrà essere restituito dall'utente con la propria sottoscrizione allegando copia di un valido documento di riconoscimento.

Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità al precedente art. 3.

Nel caso le variazioni siano presentate in ritardo si applicano gli interessi nella stessa misura indicata per i tributi comunali di cui all'articolo 27 del regolamento generale delle entrate.

Art.27 Comunicazione di cessazione

1. Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa devono farne

comunicazione all'ufficio al Comune ai fini della cancellazione, entro 60 giorni.

2. La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione di cessazione. Nel caso in cui sia accertato che l'utenza risulti già iscritta ad un nuovo soggetto, la cessazione avrà efficacia dal mese successivo alla data di inizio indicata dal nuovo soggetto passivo.. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione comprovata da dati certi ed incontrovertibili, come cessazione dai servizi di rete, decesso ecc.

3. La comunicazione di cessazione deve contenere:

- 1) le generalità del contribuente,
- 2) a data di cessazione dell'occupazione o della conduzione,
- 3) l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso,
- 4) cognome e nome dell'eventuale subentrante,
- 5) data di presentazione,
- 6) sottoscrizione.

La denuncia può essere anticipata telefonicamente, in questo caso l'ufficio provvede successivamente ad inviare per posta il modello compilato che dovrà essere restituito dall'utente con la propria sottoscrizione allegando copia di un valido documento di riconoscimento.

Art.28 Disposizioni generali sulle comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui agli articoli precedenti possono essere effettuate anche mediante comunicazione telefonica (con successiva conferma scritta), telefax o mediante strumenti telematici

1. Dell'avvenuta presentazione delle comunicazioni è rilasciata ricevuta all'utente.

Art.29 Attività di accertamento e liquidazione

Sulla scorta delle comunicazioni presentate dalla utenza il Comune procede, entro 60 giorni dalla presentazione al calcolo della tariffa individuale, ovvero della nuova tariffa dandone comunicazione al medesimo. Contestualmente dispone nei successivi 60 giorni dal termine di cessazione dell'utenza alla comunicazione del rimborso di eventuali eccedenze tariffarie ovvero alle occorrenti rettifiche contabili ai fini del conguaglio tariffario e sua riscossione.

Art.30 Accertamenti d'ufficio

1. Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione della tariffa, e' facoltà del Comune di invitare gli utenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a recarsi presso il proprio ufficio per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

2. E' facoltà del Comune di disporre di sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili, previa comunicazione inviata all'utente con un preavviso di 5 giorni. In caso di diniego all'accesso, opposto dall'interessato, sarà facoltà del gestore promuovere accertamenti d'ufficio,utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici.

3. Ai fini degli accertamenti il Comune può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni, e chiarimenti;
- utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
- richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio od al centro commerciale integrato.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile.

5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del

caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, gli atti di riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art.31 Convenzioni per la individuazione delle utenze

1. Il Comune redige annualmente un programma di accertamento della tariffa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso o acquisibili presso uffici pubblici.
2. La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiori al 20% dei contribuenti iscritti a ruolo.
3. Gli accertamenti dovranno verificare:
 - a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
 - b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree. Tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente del Comune sarà effettuata mediante terzo incaricato.
4. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento.

Art.32 Accertamenti incrociati

1. Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno:
 - l'ufficio anagrafe del Comune, comunica al competente ufficio comunale su supporto informatico messo a disposizione da questi, le variazioni anagrafiche intervenute nelle schede di famiglia in ordine alla composizione dei nuclei famigliari ed alla loro nuova costituzione.
 - l'ufficio attività produttive comunica l'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute.
 - l'ufficio edilizia privata dovrà comunicare l'avvenuto rilascio di concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, DIA, agibilità, abitabilità.
 - l'ufficio concessioni comunali dovrà comunicare le variazioni dei concessionari del demanio e patrimonio comunale e demanio marittimo
 - l'ufficio aree portuali dovrà comunicare le variazioni delle concessioni demaniali di loro competenza.
 - la direzione dei mercati comunali dovrà comunicare le variazioni dei concessionari dei mercati permanenti e temporanei.

Art.33 Titolarità della riscossione

1. Il Comune provvede a proprio titolo alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali.
2. Se non diversamente disposto, la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato al concessionario delle riscossioni, ovvero mediante affidamento a soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n° 446.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in non più di quattro rate.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Nessuna commissione per la riscossione potrà essere posta a carico della utenza.
6. eliminato
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della fattura risulti inferiore a Euro 10,33 iva inclusa.
8. Il Comune, provvede, altresì, al recupero crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.
9. In caso di mancato pagamento delle fatture alle scadenze previste nelle stesse, si applicano gli interessi nella stessa misura indicata per i tributi comunali di cui all'articolo 27 del regolamento generale delle entrate. Nel caso in cui venga emessa una fattura con più rate e con la possibilità di pagamento con unico bollettino, in questo caso il ritardato pagamento deve intendersi quando il saldo viene effettuato dopo che sono trascorsi la metà dei giorni intercorrenti tra le due o quattro rate.
10. L'ente, nel caso di mancato pagamento, provvede all'invio di sollecito di pagamento addebitando al contribuente le relative spese.

Art. 34 Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento alle comunicazioni di cui al presente titolo III, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria applicata con le modalità stabilite dalla L. 689 del 24/11/1981 ed entro i limiti, minimo e massimo, indicati dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000.
2. Le violazioni sono contestate e le sanzioni applicate dal Servizio Entrate del Comune.
3. La Viareggio Patrimonio srl trasmette al Comune le notizie utili relative agli utenti per tale compito, ivi comprese le motivazioni e gli elementi necessari per determinare l'entità delle sanzioni stesse. Il provento delle sanzioni è introitato dal Comune.
4. In caso di errata applicazione delle sanzioni per motivi derivanti da infondatezza od erroneità dei dati comunicati dalla Viareggio Patrimonio srl, le spese e gli eventuali danni conseguenti sono posti a carico della suddetta società.
5. Al mancato pagamento della tariffa, ovvero all'omessa ed infedele presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997 comma 2, anche alle partite non ancora definite al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 35 Rimborsi

1. L'utente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione come previsto dall'art. 2948 del codice civile. Sulle somme restituite all'utente spettano gli interessi nella stessa misura indicata per i tributi comunali di cui all'articolo 27 del regolamento generale delle entrate .
2. Il Comune dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto.
In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta di successiva emissione.
Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.
3. Non si dà corso a rimborsi per importi inferiori a euro 10,33.

Art. 36 rateizzazioni e sospensioni

Per quanto riguarda le richieste di sospensione o maggior rateizzazione da parte degli utenti delle somme iscritte a ruolo o derivanti da ingiunzioni, o da emissione di fatture, si rinvia, per quanto possibile, al regolamento delle entrate del Comune di Viareggio.

Art. 37– Termini di prescrizione

La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi legali deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

Art.38 Recupero oneroso

1. La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 - mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
 - mediante procedimento ingiuntivo;in ogni caso con aggravio di interessi così come quantificati al comma 9 dell'articolo 33 e di spese nei confronti dell'utenza.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art.39 Norme di rinvio

1. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica.

Art 40 Affidamento a terzi

Il Comune potrà direttamente affidare in parte o per intero le attività previste dal presente regolamento.

Art.41 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007